

dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e le fognature. Per il Mezzogiorno vennero previsti interventi anche per la valorizzazione dei prodotti agricoli e lo sviluppo del turismo.

1. 3. La bonifica nella montagna

Nel secondo dopoguerra s'affermò gradualmente nel legislatore il criterio di favorire in qualche modo le aree montane. Dopo un primo provvedimento (1) che esentò i comuni montani dall'imposta fondiaria (ma non dalle ben più gravose sovra-imposte) si pervenne ad una legge organica (L. 25/7/1952, n. 991) intitolata « Provvedimenti in favore dei territori montani » (2). Il titolo IV di detta legge è dedicato alla « Bonifica montana ».

La classificazione dei comprensori di bonifica montana può essere fatta per quei « territori montani, che a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato » (3). Essa avviene su richiesta della maggioranza dei proprietari, o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato (4).

Nei comprensori classificati si possono costituire Consorzi di bonifica montana, tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici locali (in difetto si provvede d'ufficio).

Per ciascun comprensorio deve inoltre essere redatto un piano generale di bonifica. Esso, in analogia al piano di bonifica integrale, contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Nel piano devono essere indicate tutte le opere da attuarsi con i benefici di legge; inoltre le opere necessarie alla conservazione del patrimonio boschivo e le opere di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria; le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque irrigue o potabili e le altre opere pubbliche previste dalla bonifica integrale. A differenza di quest'ultima, però, le quote a carico dello Stato appaiono più elevate. In sostanza questo è il più evidente passo avanti fatto rispetto alla impostazione e all'applicazione delle disposizioni della bonifica integrale (5). Permane più esplicita la preoccupazione di non pervenire alla misura dell'esproprio, dando la possibilità ai privati (6) di richiedere che il Consorzio di Bonifica provveda direttamente alle opere di competenza privata indicate nel piano (ed in tal modo il proprietario inadempiente sfugge all'esproprio previsto dalla bonifica integrale). Solo se il proprietario inadempiente oppone difficoltà o crea ostacoli alla costituzione del Consorzio, o se emergono cause finanziarie non superabili dal Consorzio stesso, si può pervenire all'esproprio.

In montagna anche non sussistendo un comprensorio di bonifica montana, ma purchè il territorio sia stato classificato come « bacino montano », lo Stato può intervenire per le opere di sistemazione idraulico-forestale e le altre opere idrauliche eventualmente oc-

(1) DLP 27/5/1946 n. 98. Su questa materia cfr. C. Frassoldati, « L'ordinamento giuridico forestale e montano in Italia », Accademia Italiana di Scienze Forestali - Firenze 1960; - A.M. Franceschini: « I provvedimenti in favore dell'economia montana », Noccioli Ed. Firenze, 1959.

(2) Cfr.: anche il DPR 16/11/1952 n. 1979 e la L. 26/3/1956 n. 266.

(3) Art. 14 della legge.

(4) Possono essere inclusi nei comprensori di bonifica montana, per esigenze di sistemazione e per rendere organico l'intervento statale, anche territori che non presentino le caratteristiche montane.

(5) Gli effetti dell'approvazione del piano sono i seguenti: (art. 18 della legge per la montagna):

a) determinare le opere e le attività da considerarsi di competenza dello Stato;

b) rendere obbligatorie le opere di competenza privata. Determinazione dei sussidi, dei termini di presentazione e di esecuzione dei progetti delle opere di trasformazione (se d'interesse di più proprietari, possono essere dichiarati dal MAF di interesse comune e affidati al Concessionario delle opere di competenza statale);

c) Imporre vincoli forestali o il loro svincolo;

d) dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indefettibilità delle opere pubbliche private previste con Decreto Ministeriale, sentite la C.C.I.A.A.;

e) trasferimento (con indennità) del possesso dei terreni da trasformazione;

f) in caso di inadempimento dei privati, il Consorzio può sostituirsi ad essi e può provocare la espropriazione totale o parziale del fondo;

g) le quote a carico dei proprietari sono oneri reali.

(6) Che non godano di un reddito demaniale complessivo superiore alle 5.000 lire (estimo 1937-1939).